



ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI
RISPARMIO IN DATA 24 MAGGIO 2019
DOMANDE PRE-ASSEMBLEARI E RISPOSTE

Domande azionista Bordignon	pag. 2
Risposte dott. Consoli	pag. 6
Risposte Avv. Trevisan	pag. 7

AZIONISTA BORDIGNON ROMANINA

DOMANDE RIVOLTE ALL'AVVOCATO DARIO TREVISAN

- Con riferimento alle sentenze (a) n. 10912/2017 pubblicata il 30/10/2017 RG n. 75142/2015 promossa da Telecom Italia S.p.A. contro Dario Trevisan nella sua qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Telecom Italia S.p.A., e con l'intervento di Dario Romano Radaelli, nella sua asserita "qualità di Rappresentante Comune degli (ex) Azionisti di Risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. (ora fusa per incorporazione in Telecom Italia S.p.A.)", e (b) n. 4079/2019 pubblicata il 24/04/2019 RG n. 60917/2017 promossa da Telecom Italia S.p.A. contro Dario Romano Radaelli, l'azionista propone le seguenti domande in tema di legittimazione attiva del Dottor Radaelli:

- a) qualora l'Avv. Trevisan ritenesse di essere effettivamente subentrato al Dott. Radaelli, come mai non ha dato seguito a nessuna deliberazione assunta dagli azionisti di risparmio Telecom Italia Media che vincolava il di loro rappresentante comune ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno?*
- b) non ritiene l'Avv. Trevisan che, qualora il Giudice avesse (per assurdo) riconosciuto nella causa per impugnazione il suo subentro nella funzione del Dott. Radaelli, la causa parallela per danno da fusione pendente a Roma, in assenza del suo intervento, sarebbe stata irrimediabilmente affossata con gravissimo danno per gli (ex) titolari di azioni di risparmio di Telecom Italia Media che hanno subito un concambio ingiusto?*
- c) Il giudice di Milano ha all'uopo osservato: "Non pare infatti casuale che l'odierno convenuto [Avv. Trevisan] sia ben guardato dall'intervenire nella causa romana per far proprie le domande proposte dal Radaelli a favore degli azionisti di risparmio di TIME."*
- d) qualora l'Avv. Trevisan si ritenesse effettivamente subentrato al Dott. Radaelli, perché non ha spiegato in dettaglio quali attività ha intrapreso o intende intraprendere a tutela degli azionisti di risparmio Telecom Italia Media, danneggiati dall'errato calcolo del rapporto di concambio da fusione (appalesatosi ora più chiaramente che mai con riferimento anche al caso Persidera)?*

E ancora

- a) se l'Avv. Trevisan (in quanto Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Telecom Italia/TIM) ritenesse effettivamente di essere subentrato alla carica del Dott. Radaelli, perché non è intervenuto anche in quest'ultimo giudizio [Ndr: procedimento RG n. 60917/2017 promossa da TELECOM ITALIA S.p.A. contro Dario Romano RADAELLI] che, di fatto, verteva sulla legittimazione del Dott. Radaelli?*
- b) l'Avv. Trevisan è consapevole del fatto che, a prescindere dalle vicende del giudizio di Appello, la citata sentenza, autonoma ed indipendente dalla sentenza impugnata, conferma il difetto di legittimazione dell'Avv. Trevisan (in quanto Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Telecom Italia)?*

- c) *l'Avv. Trevisan cosa intende fare in merito? Sarà convocata un'assemblea degli azionisti di risparmio Telecom per deliberare in merito? Cosa propone l'Avv. Trevisan?*
- d) *Perché nella Relazione del Rappresentante Comune uscente, Avv. Trevisan, non rinvegno traccia dell'esborso delle somme di cui alla condanna alle spese nella Sentenza n. 10912/2017? Sono state pagate? In caso positivo, chi se ne è fatto carico e perché se ne è fatto carico? Esiste una corrispondenza, un accordo, un contratto o altro tra chi si è fatto carico delle spese legali cui il Tribunale di Milano ha condannato in solido Telecom ed il Rappresentante Comune uscente, Avv. Trevisan, che dia atto di non volersi rivalere nei confronti del Fondo Spese per la tutela della categoria azionaria ex art. 146 TUF? Il Rappresentante Comune uscente ha delle consegne da dare al nuovo Rappresentante Comune a tal riguardo? Quali?*
- e) *Perché a cavallo tra la pag. 3 e la pag. 4 della Relazione del Rappresentante Comune uscente, Avv. Trevisan, si legge che gli importi pattuiti con i legali assistono il Rappresentante Comune (25.000 per il primo grado già concluso e ulteriori 30.000 per il secondo grado attualmente pendente) "non sono ancora stati corrisposti e decurtati dal Fondo Comune"? Considerato che non conosco legali che attendano la propria remunerazione per due anni (ancor meno da un committente ampiamente capiente) chiedo:*
- *se, chi e quando abbia pagato quanto dovuto agli avvocati che hanno prestato assistenza nei contenziosi sopra ricordati*
 - *perché non è stata esauriente informativa in merito, in particolare circa l'eventuale sussistenza di documentazione atta a comprovare che chi avesse pagato i legali che hanno assistito il Rappresentante Comune abbia rinunciato a rivalere nei confronti del Fondo Spese per la tutela della categoria azionaria ex art. 146 TUF;*
 - *se il Rappresentante Comune uscente ha delle consegne da dare al nuovo Rappresentante Comune a tal riguardo, e quali;*
- f) *Perché l' Avv. Trevisan scrive nella propria relazione che il saldo (positivo) del fondo spese per la tutela degli (ex) azionisti di risparmio di Telecom Italia Media era di Euro 15.532,68 e non il corretto importo di circa Euro 31.000 (ciò in quanto l'assemblea degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media tenutasi il 30.09.2015 decurtò parte dei compensi da riconoscere ad alcuni dei legali rispetto a quanto proposto dal Dott. Radaelli)?*

E infine:

- a) *se ritenga (o meno) opportuno prendere atto del suo perdurante conflitto di interessi e di conseguenza rinunciare volontariamente-anche se tardivamente-all'appello e di lasciare che il Dott. Radaelli ed il suo team legale difendano, con più appiglio, capacità e credibilità, i diritti soggettivi degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media. Chiedo ciò all'Avv. Trevisan anche per evitare che lo stesso, con il suo agire ad evidenza non adeguatamente ponderato certamente non autorizzato dalla presente assemblea, continui a recare ulteriore danno e discredito alla categoria di azionisti di risparmio di TIM, collezionando altre condanne (superflue) per le spese legali di soccombenza (importi da maggiorare delle proprie spese legali) con utilizzo*

improprio del Fondo spese di competenza della categoria degli azionisti di risparmio di TIM;

b) in caso di risposta negativa, chiedo una esaustiva spiegazione delle motivazioni.

- L'azionista propone quindi le seguenti domande in tema di fondo comune:

“Da come è stata presentata la questione nella relazione dell'Avv. Trevisan, pare che quest'ultimo si sia adoperato (intervenendo anche nel giudizio di impugnazione) per incrementare il fondo comune a sua disposizione con gli importi riconosciuti al Dott. Radaelli.

Ora, tale rappresentazione può essere definita almeno incompleta ed a mio modestissimo avviso anche fuorviante: l'Avv. Trevisan è intervenuto nel giudizio di impugnazione accogliendo tutte le domande di Telecom e, quindi, rinunciando espressamente all'incremento del fondo accordato al Dott. Radaelli (il fondo della presente categoria sarebbe già ben dotato e non necessiterebbe di ulteriori incrementi).

Par di capire che l'unico punto che stava a cuore dell'Avv. Trevisan era quello di far accertare l'asserita decadenza del Dott. Radaelli per silurare il processo per risarcimento danni da concambio incongruo pendente dinanzi il Tribunale di Roma su domanda giudiziale a suo tempo tempestivamente attivata dal Dott. Radaelli. Sbaglio? Avv. Trevisan, mi dice, spiega e documenta dove come e perché secondo Lei sarei caduta in errore nell'arguire i suoi reali intendimenti?”

ULTERIORI DOMANDE A TUTTI I CANDIDATI CIRCA GLI INTENDIMENTI DEGLI STESSI:

- 1) Vi impegnate a far pubblicare un comunicato Stampa sul sito di Telecom che informi tutti gli stakeholder del contenuto essenziale della Sentenza n. 4079/2019 riportante in allegato il testo della Sentenza stessa? Avete fatto qualcosa in passato a tal proposito? Con quali esiti?*
- 2) Vi impegnate a tenere contatti con gli azionisti di risparmio anche a mezzo di una sezione riservata alle news interessanti per gli azionisti di risparmio (comprese informazioni sul contenzioso con gli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media)?*
- 3) Vi impegnate a chiedere a Telecom di darvi una sezione a voi riservata all'interno del sito societario con totale libertà di pubblicazione?*
- 4) Quali sono i Vostri intendimenti circa il proseguio dei contenziosi con gli (ex, azionisti di risparmio di Telecom Italia Media)? In particolare, intendete operare in modo che Telecom abbandoni i contenziosi e riconosca i diritti degli (ex) azionisti di Telecom Italia Media?*
- 5) Intendete dare mandato a dei legali di studiare l'intera questione dei contenziosi in essere e già conclusi finalizzato a verificare se visiano gli estremi giuridici per promuovere un'azione di responsabilità contro il Rappresentante Comune uscente di TIM e/o TIM e/o gli organi di amministrazione e controllo di TIM?*
- 6) Nell'eventualità dell'attivazione di una procedura di conversione delle azioni di risparmio: ritengono i candidati che la conversione debba rispettare i prezzi di mercato oppure i valori patrimoniali insiti nel certificato azionario?*

Premesso che certamente occorrerà vedere come si svilupperanno i prezzi di mercato nel prossimo futuro, i candidati come inquadrerebbero concettualmente la questione?

Da: [Dott. Massimo Consoli](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)
A: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Oggetto: risposta alle domande azionista Bordignon
Data: lunedì 20 maggio 2019 10:31:30

Con riferimento alle domande poste dalla azionista Bordignon ed in osservanza a quanto prescritto dall'avviso di convocazione assemblea, con la presente si risponde alle domande:

- 1) Nel caso di elezione il sottoscritto non avrebbe problemi a richiedere a Telecom Italia la pubblicazione e la comunicazione agli azionisti di risparmio del contenuto delle sentenze citate dalla azionista; non ho fatto cose simili in passato stante la peculiarità della vicenda.
- 2) Il sottoscritto considera parte importante del mandato di rappresentante comune il contatto con gli azionisti stessi, compresi gli ex azionisti di Telecom Italia Media.
- 3) Con riferimento a quanto affermato al punto 2 quindi mi impegno a chiedere a Telecom Italia di predisporre una sezione riservata agli azionisti di risparmio del loro sito.
- 4) Con riferimento al contenzioso Telecom con gli ex azionisti di risparmio Telecom Italia Media sarà impegno del sottoscritto promuovere un accordo extragiudiziale che riconosca una diversa e più confacente valutazione del rapporto di concambio fatto a suo tempo.
- 5) Sarà cura del sottoscritto organizzare un team legale per la realizzazione del punto 4 e per la verifica della esistenza di presupposti di una eventuale azione di responsabilità.
- 6) La problematica dei rapporti di concambio su una eventuale proposta di conversione da azioni risparmio in ordinarie sarà oggetto di specifico intervento in assemblea del sottoscritto e sarà il tema principale di differenza tra l'impostazione del ruolo che il sottoscritto intende dare alla figura di rappresentante comune rispetto a quanto fatto dall'attuale rappresentante Avv. Trevisan.

Dott. Massimo Consoli

TIM S.p.A.

Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n.1
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Capitale sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato
C.F./P. Iva e Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 00488410010

ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI AZIONI DI RISPARMIO

24 maggio 2019, ore 12,00
Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3

Risposta alle domande dell'azionista Romanina Bordignon

In data 19.05.2019 sono pervenute a TIM S.p.A. ("TIM") alcune domande formulate dall'azionista Bordignon, in relazione alle quali il Rappresentante Comune rende le seguenti osservazioni e risposte (con riproposizione delle domande formulate per agevolarne la lettura), riservandosi eventuali ulteriori interventi a riguardo in sede assembleare.

Pare opportuno premettere come alcuni dei rilievi formulati dall'azionista Bordignon, titolare di n. 28.044 azioni di risparmio, non risultino corretti, in quanto non tengono conto di aspetti - anche in punto di diritto - che, se considerati, avrebbero permesso una valutazione differente dei medesimi.

Con riguardo alla circostanza per cui il Rappresentante Comune avrebbe sorvolato sulla tematica inerente la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e fermo restando che tale argomento non è posto all'ordine del giorno dell'assemblea speciale del 24.05.p.v., si segnala anzitutto come, evidentemente, l'azionista che ha formulato tale osservazione non abbia tenuto conto che il sottoscritto, in più occasioni, anche nell'ambito degli incontri con la Società, ha da sempre rappresentato l'opportunità di effettuare tale operazione, come peraltro è dimostrato anche dal conseguimento di tale obiettivo in relazione ad altre emittenti (da ultimo, ad esempio, RCS MediaGroup S.p.A., UnipolSai S.p.A., Italcementi S.p.A., Italmobiliare S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A.), ove lo stesso ha rivestito la carica di rappresentante comune in costanza del compimento di detta operazione. In tale prospettiva, peraltro, si ricorda, altresì, come il sottoscritto, nella sua qualità di Rappresentante Comune, già in passato avesse promosso detta operazione di conversione, che poi per ragioni legate all'astensione di un'importante azionista in sede di assemblea ordinaria di TIM, non fu possibile attuare (si ricorda, infatti, che l'eventuale delibera per la

conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie deve dapprima essere approvata dai soci ordinari).

Relativamente al primo argomento inerente la legittimazione attiva o meno dell'attuale Rappresentante Comune a proseguire l'azione di risarcimento danni per l'ipotizzato pregiudizio subito dagli ex azionisti Telecom Italia Media S.p.A. nell'ambito della fusione di questa in Telecom Italia S.p.A., non appare corretto affermare che il sottoscritto avrebbe sostenuto di essere il solo legittimato a promuovere tale domanda in luogo del precedente rappresentante comune, Dott. Radaelli. La dimostrazione è data proprio dalla circostanza che l'attuale Rappresentante Comune non ha preso parte a detto giudizio, né si è opposto formalmente a che il Dott. Radaelli, nella sua qualità di ex rappresentante comune degli ex azionisti di risparmio Telecom Italia Media S.p.A., assumendosene le conseguenti responsabilità, proseguiva l'azione dallo stesso già instaurata durante la carica. Risulta, inoltre, che l'attuale Rappresentante Comune non abbia neppure preso parte - né sia stato peraltro messo a conoscenza - del giudizio nell'ambito del quale si controverteva in ordine al diritto da parte del Dott. Radaelli di poter percepire un compenso per la prosecuzione di detto giudizio a seguito della fusione. Ciò che, invece, si contesta è che il Dott. Radaelli, quanto alle future iniziative, possa continuare a pretendere di essere considerato il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di una società, Telecom Italia Media S.p.A., come se questa fosse ancora in essere e la sua carica non fosse mai cessata. Ciò sembrerebbe essere supposto dal socio che ha formulato le relative domande. Non vi è dubbio, infatti, che gli azionisti di Telecom Italia Media S.p.A. sono divenuti titolari di azioni di risparmio di TIM e, dunque, essi non hanno diritti diversi da quelli degli altri titolari di tale categoria di azioni ed eleggono un unico rappresentante comune, nella figura del sottoscritto. Ciò evidentemente non pregiudica necessariamente il loro interesse sostanziale a proseguire o meno nell'azione risarcitoria, già attivata con il giudizio romano (se ed in quanto questa fosse fondata) prima che fosse attuata la fusione. Il venir meno della qualità di azionista di risparmio Telecom Italia Media S.p.A. non comporta la perdita di un eventuale asserito diritto risarcitorio per un fatto precedente la fusione. Sul punto, peraltro, si fa anche rinvio a quanto più precisamente rappresentato nelle risposte di seguito rese.

Ciò premesso, passando alle domande formulate in merito (pag. 3 domande preassembleari), si forniscono le seguenti risposte:

- a) D: qualora l'Avv. Trevisan ritenesse di essere effettivamente subentrato al Dott. Radaelli, come mai non ha dato seguito a nessuna deliberazione assunta dagli azionisti di risparmio Telecom Italia Media che vincolava il di loro rappresentante comune ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno?

R: Sussiste già un giudizio presso il foro di Roma, promosso dal Dott. Radaelli precedentemente l'intervenuta efficacia dell'operazione di fusione, avente ad oggetto un'azione di risarcimento danni in relazione all'operazione di fusione stessa. Non è, dunque, possibile instaurare una nuova azione avente il medesimo *thema decidendum*, per il principio del *ne bis in idem*. Peraltro, per le ragioni sopra indicate, il sottoscritto non è intervenuto in detto giudizio, né ha promosso opposizione allo stesso.

- b) D: non ritiene l'Avv. Trevisan che, qualora il Giudice avesse (per assurdo) riconosciuto nella causa per impugnazione il suo subentro nella funzione del Dott. Radaelli, la causa parallela per danno da fusione pendente a Roma, in assenza del suo intervento, sarebbe stata irrimediabilmente affossata con gravissimo danno per gli (ex) titolari di azioni di risparmio di Telecom Italia Media che hanno subito un concambio ingiusto?

R: Il giudizio romano e quello milanese vertono su questioni differenti ed hanno un diverso *thema decidendum*, talché si ritiene non sussista l'automatismo per cui gli effetti di un ipotetico accoglimento delle domande del giudizio milanese, che attiene ad un'impugnativa della delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Telecom Italia Media S.p.A., si riflettano sul giudizio di Roma inerente una richiesta di risarcimento danni in relazione all'operazione di fusione. Come già precisato, è evidente che con riferimento a tutto ciò che riguarda la categoria degli azionisti di risparmio TIM per questioni che non afferiscono il contenzioso romano sopra citato, ma che ineriscono ad esercizi successivi alla fusione, la legittimazione a rappresentare detti interessi spetta esclusivamente al sottoscritto in quanto rappresentante di tutti i soci di categoria e non solo di una parte di essi, come pretenderebbe di supporre il socio che ha posto le domande.

- c) D: qualora l'Avv. Trevisan si ritenesse effettivamente subentrato al Dott. Radaelli, perché non ha spiegato in dettaglio quali attività ha intrapreso o intende intraprendere a tutela degli azionisti di risparmio Telecom Italia Media, danneggiati dall'errato calcolo del rapporto di concambio da fusione (appalesatosi ora più chiaramente che mai con riferimento anche al caso Persidera)?

R: Come già detto al p.to a), è già pendente un giudizio a Roma promosso dall'ex rappresentante comune, Dott. Radaelli, diretto ad accertare se l'operazione di fusione sia stata pregiudizievole per gli ex azionisti di Telecom Italia Media S.p.A. ed il conseguente risarcimento danni.

Premesso che il Rappresentante Comune è stato destinatario dell'azione giudiziale di TIM instaurata dinanzi all'autorità giudiziaria milanese (e non già promotore della stessa), si evidenzia come le due sentenze milanesi cui fa riferimento l'azionista Bordignon (pag. 3 domande preassembleari), siano state emesse dal medesimo giudice (dunque, difficilmente,

lo stesso avrebbe potuto giungere a decisioni opposte) ed, inoltre, le stesse non sono ancora passate in giudicato, talché il loro contenuto non risulta ancora confermato.

In particolare, passando alle domande formulate in merito (pagg. 6 – 7 domande preassembleari), si forniscono le seguenti risposte:

- a) D: se l'Avv. Trevisan (in quanto Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Telecom Italia/TIM) ritenesse effettivamente di essere subentrato alla carica del Dott. Radaelli, perché non è intervenuto anche in quest'ultimo giudizio che, di fatto, verteva sulla legittimazione del Dott. Radaelli?

R: Come anticipato, il giudizio romano e quello milanese vertono su due differenti questioni ed hanno presupposti - anche giuridici - diversi. Il giudizio romano ha ad oggetto un'azione di risarcimento danni per l'operazione di fusione ed è stato instaurato quando non era ancora divenuta efficace la fusione e, dunque, esisteva ancora la categoria degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. e il loro rappresentante comune era ancora in carica. Il giudizio milanese è stato, invece, instaurato successivamente l'intervenuta efficacia della fusione e, dunque, quando la categoria degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. non esisteva più e con essa il loro rappresentante comune. Inoltre il giudizio milanese attiene ad un'impugnativa di una delibera (assunta poche ore prima dell'intervenuta efficacia della fusione), che nella sostanza mira a riconoscere compensi al Dott. Radaelli e ad aumentare l'ammontare del fondo comune di una categoria non più in essere. Sotto tale profilo e senza entrare nel merito delle questioni giuridiche sottostanti a tale vicenda, che verranno affrontate nelle competenti sedi, si osservi solo che l'ex rappresentante comune degli ex azionisti di risparmio Telecom Italia Media S.p.A. avrebbe potuto richiedere la liquidazione di un compenso e la previsione di un fondo comune con modalità diverse da quelle assunte, per poter proseguire nell'azione già intrapresa di tutela degli interessi della categoria menzionata, e non già pretendere di assumere un ruolo di loro rappresentante comune, come se detta categoria fosse ancora in essere ed egli potesse ancora esercitare tutti i poteri come se la fusione non fosse intervenuta. In ragione dei presupposti differenti che caratterizzano i giudizi in esame, il Rappresentante Comune ha ritenuto di non intervenire nel giudizio romano, assumendo una posizione neutrale, per le motivazioni sopra esposte.

- b) D: l'Avv. Trevisan è consapevole del fatto che, a prescindere dalle vicende del giudizio di Appello, la citata sentenza, autonoma ed indipendente dalla sentenza impugnata, conferma il difetto di legittimazione dell'Avv. Trevisan (in quanto Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di Telecom Italia)?

R: La sentenza di Milano, che non vede coinvolto il Rappresentante Comune, a quanto risulta non è ancora passata in giudicato. In ogni caso in detta sentenza non viene mai

statuito che il sottoscritto non sia legittimato a rappresentare gli azionisti di risparmio di TIM.

c) D: l'Avv. Trevisan cosa intende fare in merito? Sarà convocata un'assemblea degli azionisti di risparmio Telecom per deliberare in merito? Cosa propone l'Avv. Trevisan?

R: Come noto, si tratta di un giudizio che non vede quale parte processuale coinvolta il Rappresentante Comune, tant'è che lo stesso Dott. Radaelli, nonché, TIM hanno ritenuto che il Rappresentante Comune non dovesse far parte di detto giudizio. Per tale motivo non è prevista nessuna assemblea che, peraltro, non si comprende su che cosa dovrebbe deliberare.

d) D: perché nella Relazione del Rappresentante Comune uscente, Avv. Trevisan, non rinvengo traccia dell'esborso delle somme di cui alla condanna alle spese nella Sentenza n. 10912/2017? Sono state pagate? In caso positivo, chi se ne è fatto carico e perché se ne è fatto carico? Esiste una corrispondenza, un accordo, un contratto o altro tra chi si è fatto carico delle spese legali cui il Tribunale di Milano ha condannato in solido Telecom ed il Rappresentante Comune uscente, Avv. Trevisan, che dia atto di non volersi rivalere nei confronti del Fondo Spese per la tutela della categoria azionaria ex art. 146 TUF? Il Rappresentante Comune uscente ha delle consegne da dare al nuovo Rappresentante Comune a tal riguardo? Quali?

R: Le spese legali sono state corrisposte da TIM, essendo questa stata condannata al pagamento delle stesse in via solidale con il Rappresentante Comune. E', dunque, corretto che queste non siano state indicate nella rendicontazione afferente il fondo comune di TIM di cui alla relazione del Rappresentante Comune.

e) D: perché a cavallo tra la pag. 3 e la pag. 4 della Relazione del Rappresentante Comune uscente, Avv. Trevisan, si legge che gli importi pattuiti con i legali assistono il Rappresentante Comune (25.000 per il primo grado già concluso e ulteriori 30.000 per il secondo grado attualmente pendente) "non sono ancora stati corrisposti e decurtati dal Fondo Comune"? Considerato che non conosco legali che attendano la propria remunerazione per due anni (ancor meno da un committente ampiamente capiente) chiedo:

- se, chi e quando abbia pagato quanto dovuto agli avvocati che hanno prestato assistenza nei contenziosi sopra ricordati
- perché non è stata esauriente informativa in merito, in particolare circa l'eventuale sussistenza di documentazione atta a comprovare che chi avesse pagato i legali che hanno assistito il Rappresentante Comune abbia rinunciato a rivalere nei confronti del Fondo Spese per la tutela della categoria azionaria ex art. 146 TUF;
- se il Rappresentante Comune uscente ha delle consegne da dare al nuovo Rappresentante Comune a tal riguardo, e quali;

R: Le spese legali ai professionisti incaricati non sono ancora state corrisposte, il che comunque rappresenta un vantaggio per i soci di categoria e ciò tenuto conto, altresì, che,

allo stato, risulta ancora pendente il giudizio di appello il quale, se dovesse essere accolto, determinerà il ribaltamento delle spese di soccombenza.

- f) D: perché l'Avv. Trevisan scrive nella propria relazione che il saldo (positivo) del fondo spese per la tutela degli (ex) azionisti di risparmio di Telecom Italia Media era di Euro 15.532,68 e non il corretto importo di circa Euro 31.000 (ciò in quanto l'assemblea degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media tenutasi il 30.09.2015 decurtò parte dei compensi da riconoscere ad alcuni dei legali rispetto a quanto proposto dal Dott. Radaelli)?

R: Nel verbale dell'assemblea degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A. del 30.09.2015 il Dott. Radaelli ha dato atto che l'ammontare del fondo comune all'esito dei pagamenti che erano in corso di esecuzione sarebbe ammontato ad € 15.532,68. Tale importo non è stato dallo stesso rettificato a conclusione dei lavori assembleari.

Inoltre, con riguardo alle ulteriori domande dell'azionista Bordignon (pag. 7 domande preassembleari), si precisa quanto segue:

- a) D: se ritenga (o meno) opportuno prendere atto del suo perdurante conflitto di interessi e di conseguenza rinunciare volontariamente - anche se tardivamente all'appello e di lasciare che il Dott. Radaelli ed il suo team legale difendano, con più appiglio, capacità e credibilità, i diritti soggettivi degli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media.

R: Non si ritiene sussista alcun conflitto di interessi ed, anzi, proprio la circostanza che il sottoscritto ha mantenuto una neutralità in relazione a giudizio romano, è la piena attestazione che lo stesso non versa in alcun conflitto relativamente alle domande avanzate dal precedente rappresentante comune degli ex azionisti di risparmio Telecom Italia Media S.p.A. Peraltro, il Tribunale di Roma stabilirà se l'azione promossa dal Dott. Radaelli sia o meno fondata. Solo in esito a tale giudizio si potrà, dunque, effettuare ogni valutazione in ordine alla effettiva correttezza e valenza di detta azione, che certamente non è compito dell'attuale Rappresentante Comune svolgere per le ragioni sopra indicate.

- b) D: in caso di risposta negativa, chiedo una esaustiva spiegazione delle motivazioni.

R: Si rinvia al precedente p.to a) e a quanto già illustrato in premessa.

Le osservazioni svolte dall'azionista Bordignon in relazione al fondo comune (pagg. 7 – 8 domande preassembleari) sono erranee, posto che nel giudizio di Milano il Rappresentante Comune era parte convenuta e non interveniente. Ciò che si è detto è che l'incremento del fondo comune per € 350.000 poche ore prima dell'efficacia della fusione non era necessaria, in quanto di lì a poco sarebbe venuta meno la categoria degli azionisti di risparmio di Telecom Italia Media S.p.A., i quali sarebbero divenuti azionisti di risparmio TIM, già dotati di un fondo comune ampiamente capiente per la tutela dei propri interessi. L'assemblea, su proposta dell'allora rappresentante comune, Dott. Radaelli, avrebbe potuto

assumere una delibera di diverso contenuto che tenesse conto del possibile permanere in capo all'ex rappresentante comune di un'eventuale legittimazione sostanziale a proseguire nel giudizio di Roma.

Con riferimento alle domande formulate ad entrambi i candidati (pag. 8 domande preassembleari) si osserva quanto segue:

- 1) D: Vi impegnate a far pubblicare un comunicato Stampa sul sito di Telecom che informi tutti gli stakeholder del contenuto essenziale della Sentenza n. 4079/2019 riportante in allegato il testo della Sentenza stessa? Avete fatto qualcosa in passato a tal proposito? Con quali esiti?

R: Non si ritiene di dover pubblicare alcunché, in quanto è la Società a stabilire quali siano le informazioni e le notizie da pubblicare, fermo restando che la pronuncia del riconoscimento di un extra compenso per il Dott. Radaelli per € 80.974,64 non pare possa costituire una notizia *price sensitive*, attenendo, peraltro, esclusivamente ad un costo che grava su TIM e non sulla categoria degli azionisti di risparmio.

- 2) Vi impegnate a tenere contatti con gli azionisti di risparmio anche a mezzo di una sezione riservata alle news interessanti per gli azionisti di risparmio (comprese informazioni sul contenzioso con gli ex azionisti di risparmio di Telecom Italia Media)?

R: Nei casi in cui in passato si è manifestata la necessità di informare gli azionisti di risparmio in merito a questioni di loro interesse, il Rappresentante Comune ha provveduto a rendere edotti gli stessi anche per mezzo della convocazione di un'assemblea speciale. La previsione di una sezione riservata del sito internet di TIM comporterebbe il sostenimento di ulteriori costi, che allo stato non si ritengono necessari.

- 3) Vi impegnate a chiedere a Telecom di darvi una sezione a voi riservata all'interno del sito societario con totale libertà di pubblicazione?

R: Si rinvia al precedente p.to 2).

- 4) D: Quali sono i Vostri intendimenti circa il prosieguo dei contenziosi con gli (ex) azionisti di risparmio di Telecom Italia Media? In particolare, intendete operare in modo che Telecom abbandoni i contenziosi e riconosca i diritti degli (ex) azionisti di Telecom Italia Media?

R: Come già precisato, l'attuale Rappresentante Comune intende mantenere una propria neutralità rispetto al contenzioso romano che vede gli ex azionisti di Telecom Italia Media S.p.A. rappresentati dal Dott. Radaelli.

- 5) D: Intendete dare mandato a dei legali di studiare l'intera questione dei contenziosi in essere e già conclusi finalizzato a verificare se vi siano gli estremi giuridici per promuovere un'azione di responsabilità contro il Rappresentante Comune uscente di TIM e/o TIM e/o gli

organi di amministrazione e controllo di TIM?

R: Evidenziando come la precedente nomina dell'attuale Rappresentante Comune sia stata supportata da oltre il 36% del capitale di categoria e nella misura di c.a. il 90% dei soci votanti, il ch  dimostra come l'operato del sottoscritto sia stato valutato favorevolmente dalla categoria rappresentata, allo stato non risultano sussistenti i presupposti per un'azione di responsabilit  nei confronti degli organi sociali di TIM e/o del sottoscritto e non   dato sapere sulla base di quali ragioni l'azionista Bordignon svolga tale domanda.

- 6) D: Nell'eventualit  dell'attivazione di una procedura di conversione delle azioni di risparmio: ritengono i candidati che la conversione debba rispettare i prezzi di mercato oppure i valori patrimoniali insiti nel certificato azionario? Premesso che certamente occorrer  vedere come si svilupperanno i prezzi di mercato nel prossimo futuro, i candidati come inquadrerebbero concettualmente la questione?

R: Fermo restando che il presente tema non   all'ordine del giorno della prossima assemblea, in ogni caso si osservi che, in via generale, i criteri con i quali vengono stabiliti i rapporti di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie sono molteplici e complessi, ma che comunque certamente non possono prescindere dai corsi di borsa che riguardano sia l'andamento delle azioni ordinarie che quello delle azioni di risparmio, dallo *spread* tra le due categorie di azioni e dal valore che verrebbe attribuito ai titolari di azioni di risparmio in caso di loro esercizio del diritto di recesso nell'ambito dell'operazione di conversione.

Distinti saluti

Milano, 22 maggio 2019



Avv. Dario Trevisan

Il Rappresentante Comune
dei titolari di Azioni di Risparmio TIM S.p.A.